

## C A P I T O L O III

*Circa gli studj.*

§. 20. **D**Ovendo qualsivoglia de' Nostri Religiosi à tenore di quanto prescrive il S. Fondatore nel Capitolo IX. della sua Regola procurare di rendersi abile alla predicazione, ed all' amministrazione del Sacramento della Penitenza, affin che per tal modo esser possa d'edificazione al Secolo, e di spirituale vantaggio alle Anime, egli è perciò un preciso dovere de' Superiori dell' Ordine il promuovere quanto sia possibile gli studj, i quali principalmente, al succennato fine conducono, e l'invigilare perchè la Religiosa Gioventù sia in essi bene ammaestrata. E poichè un tale ammaestramento non avrassi giamai, qualora i Maestri medesimi non siano di tutta la necessaria scienza forniti, perciò affine di promuovere li prefati studj, e il profitto de' Religiosi studenti, debbano i Superiori specialmente invigilare alla scelta de' più idonei Precettori. A tal' effetto dunque ordiniamo, e comandiamo, che da ora innanzi niuno Lettore di Filosofia, o Teologia in questa provincia costituisca senza il previo publico concorso da farsi alla presenza del Provinciale, e suoi Colleghi, del Regente de' studj, de' Lettori attuali, e di quattro lettori Giubilati i più anziani. Al qual concorso vogliamo, che non s' ammettano, se non quei Religiosi, i quali avranno lodevolmente compiuto il loro corso de' studj, ed avranno buone testimonianze de' loro morigerati costumi, non dovendo ne' Lettori esser la scienza dalla Religiosa pietà disgiunta.